

CITTA' DI  
VENEZIA



## Corpo di Polizia Locale

Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma

Venezia, data del protocollo  
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

**Oggetto:** Ordinanza Dirigenziale – modifica alla viabilità in via Altinia e in via Ca' Solaro

### IL COMANDANTE GENERALE

**Visto** il grave lutto che ha colpito la Città di Venezia, che in data 6 luglio 2023 ha patito la perdita di tre membri di una famiglia di Favaro, in un incidente stradale occorso a Santo Stefano di Cadore;

**Visto** l'affetto e la vicinanza ai familiari delle vittime espressi dalle Autorità, dalla comunità di Favaro, dall'intera cittadinanza, le manifestazioni di cordoglio giunte da tutta Italia e l'attenzione mediatica sulla tragedia, elementi che lasciano presagire una sentita partecipazione alle esequie, le quali verranno celebrate a Favaro, nella Chiesa di Sant'Andrea Apostolo nella mattina di venerdì 14 luglio 2023;

**Rilevato** che emerge l'esigenza di regolare l'afflusso dei fedeli, garantendo l'incolumità dei pedoni e la sicurezza stradale, si rende necessario apportare alcune modifiche alla viabilità in via Altinia e in Via Ca' Solaro, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della funzione;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

**Visto** il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020.

**Visti** gli artt. 2, 5, 6, 7, 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.

**Visto** il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.

### ORDINA

venerdì 14 luglio c.a. dalle ore 8.30 alle 13.00 e comunque fino a cessate esigenze, le seguenti modifiche alla viabilità:

*Responsabile del Procedimento: Commissario Principale Dott.ssa Sara Scarpa*  
Via Cappuccina 76 VENEZIA MESTRE – [pm.mestre@comune.venezia.it](mailto:pm.mestre@comune.venezia.it) –  
pec: [compandopl@pec.comune.venezia.it](mailto:compandopl@pec.comune.venezia.it)

1. è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta del veicolo, nel tratto di via Altinia compreso fra il civico 131 e il Cimitero di Favaro, eccetto ai mezzi di soccorso, pronto intervento ed ai veicoli autorizzati, che potranno parcheggiare negli stalli compresi fra il civico 125 ed il cimitero di Favaro, secondo le indicazioni fornite in loco dalla Polizia Locale o da personale addetto;
2. è istituito il divieto di transito in via Ca' Solaro dal civico 2 all'intersezione con via Ca' Rezzonico, eccetto ai mezzi di soccorso, di pronto intervento, ai residenti in via Ca' Barozzi e nei civici 2/D, 2/I e 4 di via Ca' Solaro, nonché ai veicoli autorizzati, ai quali sarà consentita la sosta lungo la corsia nord con direttrice Fontana, secondo le indicazioni fornite in loco dalla Polizia Locale o da personale addetto. In tale tratto viene istituito il senso unico di circolazione con direzione Via Altinia – via Ca' Rezzonico; viene altresì istituito l'obbligo di svolta a destra per i veicoli uscenti da via Ca' Barozzi e dal ramo di via Ca' Solaro compreso fra i civici 2/D, 2/I e 4;

Viene fatto obbligo alla ditta incaricata di posizionare idonea segnaletica di prescrizione e di preavviso, dandone notizia al Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza della Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada

La presente ordinanza ha validità immediata e rimarrà in vigore fintanto che non verrà ripristinata la sicurezza dei luoghi, verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

**Il Comandante Generale**  
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini  
(\* Firmato digitalmente

(\* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82